

Esenti Imu i punti di linea dei metanodotti

Catasto

Per la Cassazione si tratta di immobili privi di autonomia funzionale

Giuseppe Latour

I punti di linea dei metanodotti vanno classificati in categoria E/9 (anziché D/7). Non possono, infatti, essere considerati immobili strumentali e, quindi, non pagano l'Imu. È questa la sostanza dell'ordinanza 23382, pubblicata ieri dalla Cassazione, che chiude una vicenda lun-

ghissima, partita dai ricorsi di Snam Rete Gas, legata alla classificazione di questi elementi.

Tutto inizia da una serie di accertamenti catastali emessi dalle Entrate, che puntavano a incrementare il carico fiscale legato a queste strutture. Si tratta, nello specifico, di aree poste su piattaforme, che sono destinate a contenere «valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte». Servono, insomma, a monitorare diversi parametri essenziali per il funzionamento corretto della rete.

Da quegli atti di accertamento è partita una lunga contesa, culmina-

ta in una pronuncia di una Commissione tributaria regionale (poi impugnata), per la quale gli immobili andavano ricondotti nella categoria D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale).

Il motivo è che «le attrezzature contenute nell'immobile concorrono sicuramente all'attività industriale dell'impianto, anche perché la loro mancanza non permetterebbe la funzionalità di una rilevante parte di conduttura». Sarebbero, insomma, immobili strumentali: da qui derivava l'obbligo di pagare l'Imu.

La Cassazione, con la decisione di ieri, ribalta questo approccio e spiega che l'elemento decisivo per l'inclusione nella categoria E, ed in par-

ticolare in quella E/9, «è la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, che ne determina la sua inutilizzabilità e conseguentemente la sua incommerciabilità». Quindi, nella categoria E/9 non rientrano i fabbricati o manufatti destinati a soddisfare un interesse pubblico, ma quelli privi di autonomia funzionale e reddituale.

I punti di linea, conclude l'ordinanza, «non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, essendo privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all'impianto produttivo a cui accedono». Vanno, quindi, classificati in categoria E/9 (edifici a destinazione particolare), e non pagano l'Imu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA DECISIONE
I giudici hanno accolto i ricorsi che contestavano la categoria catastale D/7 per immobili strumentali

Norme & Tributi

Più facile per l'Antitrust contestare le concentrazioni

Usarli Imu i punti di linea dei metanodotti

Cogli l'attimo!

www.rc-astagialistaria.com